

REGOLAMENTO DI UTILIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE

D.Lgs n. 152/99 così come modificato ed integrato dal D.Lgs 258/00.

L'utilizzazione della rete fognante per lo scarico delle acque artigianali è disciplinato dal D.Lgs n. 152/99 modificato ed integrato dal D.Lgs 258/00 e successive modifiche ed integrazioni nonché della normativa integrativa e di attuazione di competenza regionale e delle norme di cui al presente regolamento.

ART. 1

Qualunque complesso artigianale che intende immettere i propri liquidi derivanti dalle sue lavorazioni nel collettore di scarico dell'area per insediamenti produttivi, dovrà presentare domanda al Sindaco del Comune di Racale (Le).

La domanda dovrà essere accompagnata:

- 1) Realizzazione dettagliata sulle caratteristiche fisiche e chimiche delle acque di rifiuto che saranno immesse nel collettore;
- 2) Planimetria dello stabilimento con l'intero tracciato della rete fognante per l'allontanamento delle acque di rifiuto artigianale fino al punto di allacciamento alla rete consortile;
- 3) Planimetria e schemi dell'eventuale impianto di depurazione;
- 4) Dichiarazione dei valori minimi e massimi della portata da smaltire corredata da un diagramma delle frequenze dei valori più rappresentativi.

ART. 2

La predetta rete dovrà essere costruita in modo da consentire, nel punto di allacciamento al collettore, il prelievo di campioni anche dal piano di campagna ed un agevole accesso al personale incaricato dal Comune per ispezioni. E' in facoltà del Comune di prescrivere l'adozione o la realizzazione di particolari accorgimenti od opere supplementari.

ART. 3

Ogni collettore terminale, prima dello sbocco nel collettore pubblico, dovrà essere munito di pozzetto di ispezione che insisterà nella sezione del collettore a valle di tutte le fogne elementari che in esso sboccano.

Tale pozzetto sarà munito nella parte superiore di opportuno vano in calcestruzzo o muratura che ospiterà le apparecchiature di controllo.

ART. 4

Il Comune tramite l'Ufficio Tecnico potrà fornire disegni esecutivi del vano di cui al numero precedente ed elenco degli apparecchi che in esso dovranno essere installati e conservati a cura e spese dell'utente. I predetti apparecchi, che dovranno essere, se tecnicamente possibile, di tipo scrivente, potranno essere alimentati da energia elettrica; pertanto, l'utente dovrà comunque disporre tale allacciamento alla rete. Il predetto vano sarà comunque dotato di sufficiente impianto di illuminazione elettrica e di opportuni infissi di chiusura, aerazione ed illuminazione diurna.

ART. 5

Il Comune potrà fare accedere in detti vani, in qualunque momento, proprio personale per controlli e prelievi di campioni delle acque.

I diagrammi di registrazione saranno conservati a cura dell'utente; i protocolli saranno conservati almeno per cinque anni, ed a semplice richiesta saranno messi a disposizione del Comune.

L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare all'interno degli insediamenti produttivi tutte le ispezioni che essa ritenga necessaria per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa può chiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui alle tabelle 3 e 3/A dell'allegato 5 del D.Lgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale qualora gli scarichi non rientrino nei limiti di accettabilità stabiliti dalla normativa vigente.

ART. 6

Salvo deroghe che di volta potranno essere imposte in relazione alla natura degli scarichi, vanno rispettati i limiti imposti dalle tabelle 3 e 3/A dell'allegato 5 del D.Lgs152/99 e D.Lgs 258/00 nonché norme statali e regionali emanate successivamente al presente regolamento, ed altre eventuali prescrizioni dettate dal gestore della fognatura pubblica.

ART. 7

Gli apparecchi di controllo potranno di volta in volta essere prescritti dal Comune, in relazione alla natura dell'attività produttiva, alla caratteristica degli scarichi e degli inquinamenti e saranno oggetto di apposita specifica.

ART. 8

Le determinazioni di cui all'art. 7 dovranno essere eseguite alla progressiva del collettore terminale corrispondente al pozzetto di cui all'art. 3 e comunque a valle di tutti gli sbocchi delle fogne elementari che in esso collettore confluiscono ed immediatamente prima della confluenza di quest'ultimo con il collettore pubblico.

ART. 9

Le tecniche chimiche e fisiche con cui saranno condotte le rilevazioni standard, saranno oggetto di convenzione specifica.

Per il controllo di routine, i turni di prelievo saranno di volta in volta, oggetto della convenzione specifica, avuto riguardo alle caratteristiche degli impianti e dei cicli di lavorazione.

ART. 10

Le determinazioni controllo, d'intesa con il Comune, saranno eseguite a spese dell'utente presso il servizio Multinazionale di Prevenzione (ex Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi) almeno ogni due mesi e in ogni altra occasione ritenuta necessaria e potranno essere anche eseguite presso laboratori chimici di proprietà dell'utenza annessi all'attività produttiva insediata nell'area o presso qualsiasi altro laboratori scelto di comune accordo.

Le spese di rilievo, il trasporto e l'esecuzione di tali determinazioni saranno a carico dell'utente.

ART. 11

L'opera d'arte costituente lo sbocco del collettore dell'utente in quello pubblico sarà progettata ed eseguita a cura e spese dell'utente il quale è obbligato a fornire particolari esecutivi dell'opera

unitamente alla relazione di cui all'art. 1, tale opera dovrà essere progettata essenzialmente con lo scopo di evitare nocimento al collettore consorziale sia nella fase di servizio per quanto potrà verificarsi per l'effetto idrodinamico da parte della vena liquida scaricata; il Comune in tale senso potrà imporre proprie soluzioni tecniche.

Comunque la quota di sbocco del collettore privato nel collettore pubblico dovrà essere convenientemente superiore al massimo livello idrometrico previsto nel canale.

ART. 12

In caso di manifesto superamento dei limiti prescritti dal D.Lgs152/99 e D.Lgs 258/00, nonché dai regolamenti regionali e provinciali, l'utente è obbligato, non appena ne viene a conoscenza, anche senza esplicita diffida da parte del comune, alla realizzazione di tutti gli interventi, riparazione e costruzione di impianti che possano, tempestivamente, consentire il ritorno delle caratteristiche degli scarichi alle condizioni di adempienza legislativa.

ART. 13

Per le acque convogliate nel collettore pubblico, i danni a terzi ricadranno nella responsabilità dell'utente in caso di accertata inosservazione dei limiti contemplati nelle predette normative.

Saranno comunque imputabili a responsabilità dell'utente i danni arrecati al canale pubblico ed a terzi, prodotti da caratteristiche fisiche e chimiche delle acque stesse non esplicitamente menzionati e denunciati al Comune nelle relazioni di cui all'art. 1 del presente regolamento. E' fatto obbligo all'utente di denunciare preventivamente scarico rispetto a quelle previste nella relazione di cui al precedente art. 1. Tale denuncia dovrà essere accompagnata dalla relazione conformemente a quanto disposto dallo stesso art.1 del presente regolamento.

ART. 14

Per l'utilizzazione del canale di scarico pubblico, l'utente si obbliga con accettazione del presente regolamento e con la firma delle convenzioni specifiche, a rimettere al Comune, a semplice richiesta, tutta la documentazione che potrà eventualmente essere richiesta dalle autorità sanitarie, ottemperando alle eventuali prescrizioni che dalle stesse dovessero essere impartite in conformità delle leggi in materia.

ART. 15

In caso di grave inosservanza da parte dell'utente di una o più norme di cui al presente regolamento, il Comune salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalle Leggi darà tutte le prescrizioni necessarie per normalizzare la sistemazione degli scarichi entro il termine perentorio.

Decorso il termine senza che l'interessato vi abbia provveduto, l'autorità competente revocherà l'autorizzazione ingiungendo l'immediata cessazione dello scarico.

ART. 16

Per lo smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni artigianali o dai processi di depurazione, l'utente si obbliga a corrispondere al Comune la tassa annuale di concessione ai sensi delle Leggi regionali 13 gennaio 1972 nr. 1, 9 Giugno 1980 nr. 65 e D.lgs. nr. 22 del 5 Febbraio 1997, D.Lgs 152/99 e D.Lgs 258/00

La tassa deve essere corrisposta all'atto dell'emanazione del provvedimento di autorizzazione.

Racale lì ottobre 2005